

1. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA SUI GESTORI DI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI

1.1 PREMessa

La direttiva 2011/61/UE (“AIFMD”), sui gestori di fondi di investimento alternativi, definisce regole armonizzate applicabili ai gestori di tutti i fondi di investimento diversi da quelli ricompresi nella direttiva 2009/65/CE e prevede l’applicazione ai gestori stessi di regole di condotta, di trasparenza informativa e di requisiti patrimoniali, organizzativi e di controllo del rischio analoghi a quelli previsti per le società di gestione di fondi comuni armonizzati. In base alle nuove norme, i gestori europei autorizzati ai sensi della AIFMD potranno commercializzare liberamente in tutta l’Unione Europea, nei confronti di investitori professionali, fondi di investimento alternativi da essi gestiti; essi potranno inoltre gestire fondi alternativi riservati a investitori professionali negli altri paesi dell’Unione Europea su base transfrontaliera o con stabilimento di succursali.

Il 22 luglio 2013 è scaduto il termine di recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali. Alla medesima data è entrato in vigore anche il Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, che contiene disposizioni attuative della AIFMD in tema di deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza, il cui contenuto risulta sostanzialmente coerente con la normativa regolamentare nazionale attualmente vigente.

Considerata l’efficacia diretta, nell’ordinamento nazionale, del Regolamento UE nonché di quelle disposizioni della direttiva che devono ritenersi, per costante giurisprudenza, *self-executing* in virtù del loro contenuto positivo, chiaro, preciso e dettagliato (tra cui quelle concernenti la disciplina transitoria e l’operatività transfrontaliera dei gestori), la Banca d’Italia e la Consob, in qualità di autorità competenti, forniscono – secondo un’impostazione condivisa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – alcuni chiarimenti ed indicazioni tesi a chiarire le regole applicabili dal 22 luglio 2013 e sino all’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della AIFMD.

Le indicazioni contenute nel presente documento risultano coerenti con le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo posto in consultazione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

1.2 GESTORI ITALIANI

1.2.1. Le SGR che, alla data del 22 luglio 2013, gestiscono e commercializzano nei confronti di investitori professionali o di investitori al dettaglio OICR che ricadono nel perimetro applicativo della AIFMD (di seguito, “FIA”), possono continuare a gestire e commercializzare

tali FIA operando - sino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della AIFMD stessa - in base al quadro normativo nazionale vigente.

1.2.2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali, legislative e regolamentari, di recepimento della AIFMD, l'autorizzazione di nuovi gestori italiani e l'istituzione e commercializzazione di nuovi FIA italiani continuano ad essere regolate dalle disposizioni nazionali vigenti.

1.2.3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali, legislative e regolamentari, di recepimento della AIFMD le SGR non possono gestire o commercializzare FIA in via transfrontaliera negli altri Stati membri dell'UE mediante la procedura di notifica prevista dagli artt. 32 e 33 della AIFMD.

1.3 GESTORI COMUNITARI

1.3.1. Gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della AIFMD costituiti in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia (di seguito, "FIA UE") e gestiti da un soggetto stabilito in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia (di seguito, "GEFIA UE"), la cui offerta in Italia è stata autorizzata prima del 22 luglio 2013, possono continuare ad essere commercializzati in Italia nei confronti di investitori professionali.

1.3.2. Entro il 22 luglio 2014 i GEFIA UE di cui al par. 1.3.1. adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della AIFMD ed effettuano, per il tramite della competente autorità dello Stato d'origine, la notifica prescritta dall'art. 32 della AIFMD, una volta ottenuta l'autorizzazione ai sensi della medesima direttiva. In mancanza, la commercializzazione è sospesa.

1.3.3. A partire dal 22 luglio 2013, i GEFIA UE stabiliti in uno Stato membro in cui la AIFMD è stata trasposta nel quadro normativo nazionale e che intendono commercializzare in Italia, nei confronti di investitori professionali, i FIA dagli stessi gestiti, applicano la procedura di notifica prevista dall'art. 32 della AIFMD. La lettera di notifica è inviata, per il tramite dell'Autorità competente dello Stato membro d'origine del GEFIA UE, alla Consob, presso l'indirizzo *mail* all'uopo designato e comunicato alle Autorità competenti degli altri Stati membri secondo le indicazioni operative emanate dall'ESMA. Copia della notifica è trasmessa tempestivamente alla Banca d'Italia.

1.3.4. A partire dal 22 luglio 2013, i GEFIA UE stabiliti in uno Stato membro in cui la AIFMD è stata trasposta nel quadro normativo nazionale che intendono gestire un FIA italiano, in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursale, applicano la procedura di comunicazione prevista dall'art. 33 della AIFMD. La comunicazione è inviata, per il tramite dell'Autorità competente dello Stato membro d'origine del GEFIA UE, alla Banca d'Italia, che provvede agli adempimenti conseguenti e all'iscrizione dei GEFIA UE in una sezione apposita dell'albo di cui all'art. 35 del TUF. Copia della comunicazione è trasmessa tempestivamente alla Consob. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 41-*bis* TUF e le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio dell'8 maggio 2012.

1.3.5. La procedura di autorizzazione prevista dall'articolo 42, comma 5, TUF, come definita dalla relativa disciplina regolamentare attuativa, continua ad applicarsi alle istanze di commercializzazione in Italia di FIA gestiti da GEFIA UE stabiliti in uno Stato membro in cui la

AIFMD non è stata ancora trasposta nel quadro normativo nazionale. Ai GEFIA UE di cui al presente paragrafo si applica quanto previsto dal punto 1.3.2.

1.3.6. I procedimenti di autorizzazione, in corso alla data del 22 luglio 2013, avviati ai sensi dell'art. 42, comma 5, TUF, e delle relative disposizioni di attuazione, relativi a FIA UE per i quali si applica la procedura di notifica prevista dalla direttiva 2011/61/UE, si considerano estinti a tale data, salvo che il GEFIA istante, entro i successivi 60 gg., non attesti, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e comunicata alla Banca d'Italia e alla Consob, di essere stabilito in uno Stato membro in cui la AIFMD non è stata ancora trasposta nel quadro normativo nazionale.

1.3.7. La procedura di autorizzazione prevista dall'articolo 42, comma 5, TUF, come definita dalla relativa disciplina regolamentare attuativa, continua ad applicarsi alle istanze di commercializzazione in Italia nei confronti di investitori al dettaglio di FIA gestiti da GEFIA UE stabiliti in uno Stato membro in cui la AIFMD è stata trasposta nel quadro normativo nazionale. Il rilascio dell'autorizzazione presuppone che i GEFIA UE abbiano completato, per ciascun FIA da commercializzare, la procedura di notifica prevista dall'art. 32 della AIFMD.

1.4 GESTORI E FIA EXTRACOMUNITARI

Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali, legislative e regolamentari, di recepimento della AIFMD, la procedura autorizzatoria prevista all'articolo 42, comma 5, TUF, per come definita dalla relativa disciplina regolamentare attuativa, continua ad applicarsi alle istanze di commercializzazione in Italia di FIA gestiti da un soggetto stabilito in un Paese terzo ("GEFIA non UE") e di FIA non UE gestiti da GEFIA UE.

2. APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI UE RELATIVI AI FONDI DI VENTURE CAPITAL E PER L'IMPRENDITORIA SOCIALE

I regolamenti (UE) nn. 345/2013 e 346/2013, entrati in vigore il 22 luglio 2013, prevedono regole comuni applicabili ai gestori di fondi europei per il *venture capital* (EUVECA) e di fondi europei per l'imprenditoria sociale (EUSEF) e ne permettono la libera commercializzazione, con una particolare denominazione, in tutta l'Unione Europea.

Nelle more della modifica del TUF, la Consob e la Banca d'Italia ritengono – secondo un'impostazione condivisa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – opportuno definire i seguenti criteri in modo da permettere la tempestiva applicazione dei regolamenti. Essi risultano coerenti con le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo posto in consultazione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2.1. A partire dal 22 luglio 2013, le SGR che gestiscono OICR che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti UE nn. 345 e 346 del 2013, ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob attestando la sussistenza dei requisiti medesimi e fornendo l'elenco degli Stati membri in cui ciascun fondo sarà commercializzato; esse si intendono registrate e possono commercializzare tali fondi ai sensi dei citati Regolamenti.

2.2. A partire dal 22 luglio 2013, i soggetti italiani diversi dalle SGR che svolgono un'attività qualificabile come servizio di gestione collettiva di OICR che soddisfano i requisiti previsti nei

regolamenti UE nn. 345 e 346 del 2013, possono comunicare alla Banca d'Italia e alla Consob l'intenzione di registrarsi ai sensi dei menzionati Regolamenti comunitari. La commercializzazione ai sensi dei citati regolamenti è subordinata al rispetto dei requisiti ivi previsti. Tali soggetti, una volta registrati, possono commercializzare i relativi fondi ai sensi dei citati Regolamenti.

2.3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, registra e cancella i soggetti italiani che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) nn. 345 e 346 del 2013 e che intendono costituire OICR di cui ai medesimi regolamenti; la registrazione è effettuata in una sezione distinta dell'albo previsto dall'art. 35 del TUF.

2.4. La Consob effettua le notifiche nei confronti delle Autorità competenti degli Stati membri in cui i soggetti italiani registrati ai sensi dei regolamenti UE nn. 345 e 346 del 2013 intendono commercializzare i relativi OICR in conformità con la disciplina dei regolamenti stessi.

2.5. I gestori europei di fondi che soddisfano i requisiti previsti nei Regolamenti UE n. 345 e 346 del 2013 e intendono commercializzare in Italia i propri fondi effettuano, per il tramite della competente autorità dello Stato d'origine, la notifica prescritta dagli artt. 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e 17 del regolamento (UE) n. 346/2013, una volta ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti. La Consob è l'autorità competente a ricevere tale notifica. Una volta ricevuta la notifica, la Consob la trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia.